

# Modifiche del Job Act al contratto di apprendistato

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Modifiche approvata dalla Camera dei Deputati il 24 aprile 2014 e dal Senato della Repubblica il 7 maggio 2014

<b>Articoli e commi modificati</b>	<b>Testo precedentemente in vigore</b> D. Lgs 167/11, con modifiche L. 92/12	<b>Nuovo testo approvato</b>
Art. 2, c.1, lettera a).	a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.	a) forma scritta del contratto e del patto di prova. <b>Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche</b> sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
<b>Commento</b>		
Rimane l'obbligo del <b>Piano Formativo Individuale</b> , ma non va più redatto entro 30 giorni dall'assunzione, ma diventa <b>parte integrante, in forma sintetica, del contratto stesso.</b>		

Articoli e commi	Testo precedentemente in vigore	Nuovo testo approvato
<p><b>Art. 2, c. 3 bis</b></p>	<p>3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.</p> <p>Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.</p> <p>3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'</p>	<p><b>3-bis. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine dei periodi di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.</b></p> <p>Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.</p> <p><del>3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'</del></p>
<p><b>Commento</b></p>		
<p>La <b>percentuale di conferma</b> dei precedenti contratti di apprendistato passa da 50% a <b>20%</b> per gli apprendisti assunti negli <b>ultimi 36 mesi</b>, ma si applica solo alle <b>imprese con più di 50 dipendenti</b>.</p>		

Articoli e commi	Testo precedentemente in vigore	Nuovo testo approvato
Art. 4, c.3	c. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista	c. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista <b>La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.</b> <b>La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni</b>
<b>Commento</b>		
Resta l'obbligo di formazione trasversale erogata dalle Regioni a patto però che le stesse abbiano <b>comunicato entro 45 giorni dall'instaurazione del rapporto</b> di apprendistato, <b>le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica</b> , anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili.		